



TRIBUNALE DI MONZA

Terza Sezione civile

Fallimenti

1 / 13 C.P.

Il Tribunale di Monza – Terza Sezione Civile - riunito nella Camera di Consiglio del giorno **11 giugno 2013** nelle persone di:

dott.ssa Alida PALUCHOWSKI **Presidente**
dott. Mirko BURATTI **Giudice relatore**
dott.ssa Cinzia FALLO **Giudice**

vista l'istanza depositata in cancelleria in data 11 marzo 2013 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 160 della legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'articolo 2 della legge di conversione n.80 del 2005,

da

B. E. s.r.l., con sede legale in *omissis*,

esaminati gli atti ed i documenti allegati, premesso che:

in data 9 gennaio 2013, B. E. s.r.l. aveva proposto domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ai sensi dell'articolo 161, 6° comma, L.F.;

con decreti in data 9 gennaio 2013 e 19 marzo 2013, il Tribunale aveva, dapprima, autorizzato la società proponente a sospendere i contratti di telefonia in corso di esecuzione e, successivamente, a sciogliersi dagli stessi;

la società aveva provveduto ad ottemperare all'obbligo di informativa periodico disposto dal Tribunale;

con ricorso depositato in data 11 marzo 2013, B. E. s.r.l. ha sciolto la riserva e proposto la domanda di concordato definitiva.

In ordine alla legittimazione, il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione Gianluca Proni, già autorizzato in forza di delibera del consiglio di amministrazione, come da atto di determinazione notarile in data 8 gennaio 2013.

Sotto il profilo soggettivo, non sussistono più i molteplici requisiti soggettivi di meritevolezza di cui all'art. 160, 1° comma, L.F., che è stato sostituito da altro testo e che, quindi, il suindicato accertamento della legittimazione del richiedente esaurisce sotto tale profilo il controllo che il giudice è chiamato ad eseguire.

Tra le condizioni soggettive di ammissione, il nuovo tenore dell'art. 160, 1° comma, L.F. evidenzia solo la qualifica di imprenditore in capo al richiedente e sul punto la società istante, regolarmente iscritta al registro delle imprese ed effettivamente operante, è senza dubbio un imprenditore commerciale di cui all'art. 1 L.F. non di piccole dimensioni, poiché ha superato i limiti dimensionali di fallibilità. D'altra parte, la società istante è già stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento di Questo Tribunale in data 18 dicembre 2009 (n. 34/09 C.P.), la proposta di concordato aveva trovato il consenso dei creditori in fase di voto ed era stata, quindi, omologata in data 28 settembre 2010.

Tuttavia, non trovandosi nelle condizioni di rispettare le previsioni del piano industriale, basato sulla prosecuzione dell'attività aziendale, in quanto il fatturato non aveva raggiunto i livelli ipotizzati e non era stato possibile dismettere nei tempi previsti alcuni assets immobiliari, con decreto in data 9 gennaio 2013, su istanza di alcuni creditori, il

Tribunale aveva dichiarato risolto per inadempimento della società debitrice il concordato preventivo.

L'ulteriore circostanza che tale soggetto si trovi in stato di crisi, concetto che è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il più ampio *genus* nel quale si trova anche la *species* dell'insolvenza, potendo variare da un semplice disequilibrio finanziario, economico o produttivo, fino a giungere ad ipotesi di crisi irreversibile, come nella fattispecie, è altrettanto pacifica, a fronte della dichiarata carenza di risorse finanziarie e della pesante situazione debitoria, solo parzialmente sanabile secondo un piano di pagamenti parziario e dilazionato di lunghissimo periodo.

Tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di un piano, dal contenuto vario ed elastico, che supporta la proposta e risulta essere l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista che va predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta.

Nella specie, il piano, finalizzato ad adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili e privilegiate (ma con pagamento differito e dilazionato per quattro classi e parziale al 40% per un'altra classe) ed in parte a quelle chirografarie, suddivise in ulteriori 7 classi, con percentuale compresa tra 2% e 39%, risulta ipotizzato ed articolato con la finalità di preservare il valore dell'azienda attraverso interventi di ristrutturazione e riorganizzazione societaria ed aziendale mirati ad assicurare la prosecuzione dell'attività: il piano industriale, che si estende fino al 2022, prevede la creazione, verso la metà del 2013, di quattro nuove società, controllate da B. E. (da trasformare in *holding*), alle quali saranno trasferite, con la conclusione di quattro distinti contratti di affitto di ramo d'azienda, di durata annuale tacitamente prorogabili per un ugual periodo, le attività facenti capo alle tre filiali operative sul territorio nazionale e l'attività Web. Tali società, secondo la prospettazione contenuta nel piano, dovranno essere inizialmente finanziate dalla *holding*, attraverso un prestito finanziario infruttifero dell'importo di 2 milioni di euro, da restituire entro il 2018, e pagheranno l'affitto di ramo d'azienda che costituirà l'unico ricavo della *holding* e che dovrà essere sufficiente a pagare il passivo concordatario. Il personale necessario al proseguimento dell'attività sarà trasferito alle società costituenti, mentre gli esuberanti resteranno incaricati alla società proponente e beneficeranno degli ammortizzatori sociali. La proposta prevede, altresì, la riduzione del passivo concordatario per effetto delle dichiarazioni di postergazione di alcuni creditori per un importo di circa 1 milione di euro, condizionate sospensivamente all'omologazione concordato.

Il risultato ipotizzato è l'incasso entro il 2031 di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori per complessivi € 26.790.630. La società precisa, tuttavia, che il piano industriale è limitato al 2022 in quanto reputa che a tale data avrà pagato tutti i debiti concorsuali ad eccezione di una residua quota dei debiti tributari e contributivi.

Il ceto creditorio è stato suddiviso in 12 classi.

In particolare, ai creditori privilegiati (limitatamente a 4 classi) e prededucibili è garantito il trattamento di soddisfazione integrale, come previsto dal codice civile, anche se differito e dilazionato, ma con riconoscimento degli interessi, mentre i creditori ipotecari troveranno soddisfazione nei limiti del ricavato della vendita del bene immobile su cui la prelazione insiste. Per i creditori privilegiati per contributi previdenziali ed assistenziali, per tributi amministrati dalle agenzie fiscali e per tributi locali (classi 5 e 6) è ipotizzato un trattamento non inferiore a quello che riceverebbero in caso di liquidazione fallimentare (cfr. relazione dr. Italo Vitale).

Il ceto creditorio chirografario è stato suddiviso in 7 classi la cui formazione tende ad accomunare nella medesima classe i soggetti che hanno affinità di interessi economici ed omogeneità di posizione giuridica.

Il trattamento previsto per le singole classi è il seguente:

1. ai creditori ipotecari, la cui prelazione insiste su un bene immobile il cui valore è incapiante, è proposto il pagamento nei limiti del ricavato della vendita entro il termine prevedibile del 2017;

2. ai dipendenti, è offerto il pagamento a decorrere dal 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015 in due rate annuali;
3. agli agenti e distributori, viene effettuata analoga offerta, ma con pagamento differito in quattro rate annuali fino al 30 giugno 2017;
4. agli altri creditori con privilegio ex articolo 2751 *bis* cod. civ., il termine ultimo di pagamento è previsto al 30 giugno 2018;
5. ai creditori privilegiati fino al grado 19° dell'articolo 2778 cod. civ., la dilazione è ipotizzata in 18 rate annuali dal 30 settembre 2014 fino al 30 settembre 2031;
6. ai creditori privilegiati di grado 19° dell'articolo 2778 cod. civ., è, invece, assicurato il pagamento della percentuale del 40%, in forma dilazionata annuale dal 30 settembre 2014 fino al 30 settembre 2030, con riconoscimento dei soli interessi legali successivamente alla data dell' 8 gennaio 2013;
7. ai creditori chirografari per contributi previdenziali ed assistenziali, per tributi amministrati dalle agenzie fiscali, per tributi locali e per compensi e diritti di riscossione di tali tributi e contributi, è previsto il pagamento della percentuale del 39%, in forma dilazionata annuale dal 30 settembre 2014 fino al 30 settembre 2020, senza riconoscimento di interessi successivamente alla data dell' 8 gennaio 2013;
8. ai creditori chirografari strategici (stampatori e tipografi), la cui prestazione è essenziale e funzionale rispetto al piano industriale, viene offerto il pagamento della percentuale del 39%, in forma dilazionata annuale dal 30 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2020, senza riconoscimento di interessi successivamente alla data dell' 8 gennaio 2013;
9. agli altri creditori non strategici, la percentuale offerta è ridotta al 20%, ma le condizioni sono analoghe a quelle della classe precedente;
10. alle banche e società di *leasing*, repute maggiormente in grado di sopportare il ritardo, è stato proposto il pagamento nella percentuale del 15%, con le medesime condizioni sopradette e dilazione fino al 31 dicembre 2023;
11. ai creditori per le fidejussioni escusse e responsabilità per debiti altrui, è stato proposto il pagamento nella percentuale del 2%, esclusi gli interessi e con dilazione dal 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2023;
12. ai creditori postergati, viene prospettato il pagamento nella misura massima stimata per la classe di appartenenza, ma solo dopo la soddisfazione di tutti gli altri creditori.

Sulla natura del Concordato Preventivo presentato.

Preliminarmente, va rilevato che la proposta concordataria viene delineata come ipotesi di **concordato con continuità aziendale**, così come definito dal disposto dell'articolo 186 bis L.F..

La norma specifica che l'elemento caratterizzante, costituito dalla preservazione dell'attività d'impresa, può essere assicurato non solo attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta da parte dell'imprenditore originario, bensì anche in forma indiretta mediante gli strumenti della cessione dell'azienda in esercizio ovvero attraverso il conferimento dell'azienda stessa, purché sempre attiva e nella piena disponibilità del debitore, in una o più società anche di nuova costituzione. Non è incompatibile, invece, con il modello del concordato con continuità aziendale anche la parziale liquidazione dei beni che non siano funzionali all'esercizio dell'impresa, purché la dissemissione di tali beni risulti integrata nel progetto di ristrutturazione aziendale disciplinato dal piano.

Nella fattispecie, la proposta concordataria formulata da B. E. prevede la conclusione di quattro distinti contratti di affitto di ramo d'azienda, di durata annuale tacitamente prorogabile per un ugual periodo, con quattro società di nuova costituzione, controllate da B. E. (*holding*), alle quali saranno trasferite le attività facenti capo alle tre filiali operative sul territorio nazionale e l'attività Web. Tali società, secondo la prospettazione contenuta nel piano, dovranno essere inizialmente finanziate dalla *holding*, attraverso un prestito finanziario infruttifero dell'importo di 2 milioni di euro, da restituire entro il

2018, e pagheranno l'affitto di ramo d'azienda che costituirà l'unico ricavo della *holding* e che dovrà essere sufficiente a pagare il passivo concordatario.

Tale soluzione non appare chiaramente configurare un'ipotesi di concordato con continuità aziendale: infatti, la prosecuzione dell'attività dell'impresa viene ipotizzata attraverso la *concessione in affitto, con clausola di tacito rinnovo* di anno in anno, di singoli rami d'azienda ed il loro conferimento in società di nuova costituzione, poste sotto il controllo di B. E. che permane quale società capogruppo (*holding*).

Si osservi che il contratto di affitto è compatibile con lo strumento del concordato con continuità aziendale quando è propedeutico alla successiva cessione dell'azienda funzionante all'affittuario, cessione che deve essere già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato, perché solo in tal caso si rientra nell'ipotesi della cessione d'azienda direttamente disciplinata dalla norma dell'articolo 186 bis L.F..

Nel caso in esame, non risulta quale sarà la sorte delle porzioni aziendali *al termine dell'affitto*, cioè se si realizzi o meno il trasferimento della proprietà frazionata dell'azienda alle nuove entità operative, posto che non è riscontrabile alcun obbligo irrevocabile di acquisto per i suddetti rami di azienda da parte di ciascuna delle società affittuarie entro un termine coerente con la data di ritorno in equilibrio della società.

Inoltre, è vero che, secondo il piano, le singole entità affittuarie dei rami d'azienda sono interamente controllate dalla capogruppo B. E., tuttavia per il fatto che i contratti di affitto di ramo d'azienda presentano una durata non coincidente con quella del piano industriale e, soprattutto, non vincolata ad esso, potrebbe determinarsi, in coincidenza con ciascuna scadenza annuale, l'eventualità dello scioglimento del singolo contratto d'affitto: in tal caso, manca qualsiasi previsione sulla possibile destinazione del ramo aziendale che, in ipotesi, potrebbe essere ceduto a terzi o confluire in una delle altre società affittuarie o nella stessa capogruppo.

- Si consideri che la cessione ad un soggetto terzo estraneo al gruppo della titolarità del capitale delle società affittuarie non può essere consentito finché il piano non sia realizzato a condizioni economico-finanziarie tali da permetterne la realizzazione e, nella specie, manca la previsione di una clausola che vincoli le società affittuarie (ed eventuali acquirenti) in tal senso, mentre l'acquisizione in seno alla società capogruppo della gestione diretta del ramo aziendale non sembra compatibile con la struttura organizzativa prescelta, per quanto delineata nella domanda.

Ciò premesso, va rilevato che le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte delle società controllate, affittuarie dei singoli rami di azienda, sono messe a disposizione, come si è detto, dalla stessa società debitrice B. E. che, quindi, anziché acquisire nuove risorse finanziarie da destinare a copertura del fabbisogno concordatario, fornisce credito alle società di nuova costituzione che dovranno restituirlo, sempre che si realizzino dall'andamento dell'attività d'impresa flussi di cassa in esubero tali da consentire non solo la restituzione del prestito, ma anche il pagamento dell'affitto.

La soluzione prospettata comporta inevitabilmente una notevole dilatazione delle tempistiche di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali. Ed, infatti, il piano di pagamenti ipotizzato supera addirittura ampiamente la durata stessa prevista per il piano industriale, già di per sé alquanto dilatata (2022), attestandosi al 2031.

In ordine alla moratoria dei creditori privilegiati.

L'articolo 186 bis, secondo comma lett. c), stabilisce che "il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, di pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto".

Dunque, fermo restando il principio di cui all'articolo 160, secondo comma, L.F., secondo cui il piano che paga parzialmente i creditori privilegiati deve prevederne la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni in caso di liquidazione fallimentare il cui valore di

mercato sia indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F. (ipotesi, nella fattispecie, realizzata con riferimento alla posizione dei creditori ipotecari), va osservato che l'articolo 186 bis citato pone un limite insormontabile alla salvaguardia della continuità dell'impresa, nell'ambito del bilanciamento con l'interesse contrapposto dei titolari di privilegi ad ottenere il pagamento integrale ed immediato del loro credito, costituito dal fatto che il piano può prevedere sì una dilazione del pagamento, compensata dal riconoscimento degli interessi, ma la moratoria non può essere superiore ad un anno dall'omologazione del concordato.

Il tenore della disposizione normativa non consente, pertanto, attraverso il meccanismo dell'attribuzione del diritto al voto, di dilazionare oltre l'anno il pagamento del credito assistito da una causa di prelazione. In sostanza, il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, secondo comma lett. c), non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria secondo il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. e può essere derogato solo attraverso il ricorso a specifiche pattuizioni da stipulare su base individuale con ciascuno dei creditori privilegiati coinvolti (che dovranno essere allegare alla domanda di concordato) ovvero mediante il meccanismo di cui all'art. 182 *bis* L.F. che modula l'accordo fuori dalla sede giurisdizionale.

Le condizioni di “fattibilità concreta” del Concordato Preventivo in continuità.

La disciplina di favore voluta dal legislatore per il concordato preventivo volto a salvaguardare la continuità dell'impresa presuppone che la prosecuzione dell'attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nel senso che il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma deve addirittura proporsi quale soluzione migliore possibile rispetto alle altre alternative percorribili.

In tale ottica, un piano industriale che prevede di poter generare margine solo a partire dalla seconda metà del 2014 e che si conclude dopo quasi un decennio senza che si sia ancora esaurito il piano di pagamenti (che si protrarrà fino al 2031, sia pure solo per le classi dei creditori privilegiati fino al grado 19° compreso dell'articolo 2778 cod. civ.), non appare neppure ragionevolmente valutabile sulla base di elaborazioni prognostiche fondate su criteri comunemente riconosciuti come attendibili, restando affidato alla pura speranza del realizzarsi di una molteplicità di convergenze favorevoli, in realtà neppure ponderabili, in quanto successive alla sua stessa scadenza.

Si consideri, d'altra parte, che una previsione di pagamento dei debiti in termini così dilatati come quelli indicati nella nuova proposta concordataria formulata da B. E. non risulta compatibile non solo con i tempi di ragionevole durata di una normale procedura espropriativa forzata (cui deve essere inevitabilmente parametrata, a maggior ragione, una procedura concorsuale su base volontaria di natura negoziale che dovrebbe garantire ai creditori una più celere soddisfazione dei loro diritti), ma neppure con gli obblighi imposti dalla Legge Pinto e dalla giurisprudenza relativa per la definizione dei processi che prevedono, per l'alternativa fallimentare, un limite interno di durata di sette anni.

La corretta tecnica di attestazione e la durata del piano.

La *best practice* che informa la redazione dei piani, prevede che l'arco temporale del piano, per il raggiungimento dell'equilibrio economico, debba essere contenuto in un lasso di tempo ragionevole e che sia coerente con le effettive capacità di previsione.

La lettura delle "*Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi*" (pubblicate da Università di Firenze – Assonime - CNDC) evidenzia con chiarezza che il termine non dovrebbe superare i tre/cinque anni.

In un periodo congiunturale tanto negativo, sia a livello mondiale, che, in particolare, italiano, vale la regola secondo cui più è ridotto il lasso temporale, minore è il rischio di prevedere le tendenze future che inevitabilmente condizionano il raggiungimento degli obiettivi di piano ed i suoi effetti.

La raccomandazione n. 5 recita:

“L’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell’equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili”.

Tali convincimenti non impediscono che il piano possa, con le dovute cautele, avere un durata più lunga, ma in tal caso l’adempimento della proposta dovrebbe essere sostenuto con idonee garanzie rilasciate da terzi.

Inoltre, la raccomandazione n. 12 al punto b) stabilisce che il giudizio di ragionevolezza sull’oggetto dell’attestazione deve necessariamente riguardare l’intero piano, con la conseguenza che le eventuali incertezze esplicitate dall’attestatore finiscono con l’indebolire, in modo significativo, il valore stesso dell’attestazione:

“... Con riguardo al secondo profilo, è evidente che il giudizio di ragionevolezza deve essere espresso in relazione al piano relativamente a tutta la sua durata. L’attestazione non è tuttavia inficiata dalla descrizione di fattori di rischio riferiti ad eventi che potrebbero verificarsi solo in tempi lontani. In quest’ottica deve ritenersi ammissibile un’attestazione che, dopo aver (necessariamente) escluso ogni pericolo prossimo di insolvenza, individui tuttavia fattori di rischio riferiti ad eventi da collocare a notevole distanza temporale dall’attestazione. Resta peraltro fermo che: a) pur in presenza dei citati fattori di rischio, l’attestatore deve indicare lo scenario del risanamento come quello più probabile (vedi paragrafo precedente); b) l’attestatore deve prestare attenzione all’arco temporale entro il quale il riequilibrio deve essere conseguito (vedi raccomandazione n. 5) e alla presenza, come elementi che rafforzano la qualità del piano, di eventuali “ammortizzatori” (riserve di liquidità e/o patrimoniali, nonché meccanismi automatici di aggiustamento) idonei a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che potrebbero verificarsi rispetto alla previsioni (vedi raccomandazione n. 7 e raccomandazione n. 14).”

Nella specie, gli stessi attestatori danno atto che la loro prognosi “rimane pur sempre una congettura *ex ante* in ordine all’attuabilità ed alla fattibilità concreta di azioni future”, tanto che esplicitano il loro esonero da “responsabilità nel caso di mancata realizzazione del piano ed in particolare per effetto di sopravvenienza di fatti nuovi e circostanze nuovi e/o non conosciute o non conoscibili al momento della stesura” della relazione (cfr. p. 7 della relazione ex art. 161, 2° comma, L.F.).

La durata del piano e gli effetti sulla causa concreta della proposta.

Una proposta concordataria in continuità aziendale che si basa su un piano industriale di pagamenti dalle tempistiche così dilatate come quello qui esaminato sfugge a qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori.

Infatti, non può reputarsi conveniente in radice per nessuna categoria dei creditori, fatta salva l’ipotesi di specifico accordo, una prospettiva di pagamento che supera i termini di una normale liquidazione, perché una simile soluzione stravolge il principio dell’equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell’impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori, dal momento che il costo del salvataggio dell’impresa verrebbe, in tal modo, riversato integralmente a carico della massa dei creditori dell’impresa stessa. Non si realizzerebbe, in concreto, il rapporto sinallagmatico peculiare della procedura di concordato tra soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un lato, e risoluzione della crisi con esdebitazione dell’imprenditore, dall’altro. E ciò determinerebbe il venir meno della causa concreta della proposta rendendo la stessa inidonea all’ammissione ed alla successiva omologa (cfr. Cass. S.U. n.1521 del 2013).

Inoltre, ritenere ammissibile una proposta di concordato con continuità aziendale volta a dilazionare in un periodo di tempo eccessivamente lungo il pagamento dei creditori non risponde neppure alle finalità che si è posto il legislatore nell’introdurre misure alternative per la composizione degli effetti della crisi delle imprese, in quanto gli stru-

menti messi a disposizione non possono essere utilizzati con modalità tali da comportare il rischio di mettere in crisi il sistema economico stesso che si è voluto preservare ed incentivare, cosa che si verificherebbe inevitabilmente se solo si considera che un pagamento eccessivamente dilazionato, soprattutto in un contesto di crisi di liquidità e di ridotte prospettive di mercato quale quello attuale, equivale a un non pagamento ed è tale da determinare il proliferare di ulteriori analoghe situazioni di insolvenza di fatto irrisolvibili.

Il Collegio non ignora che la risoluzione della crisi può coinvolgere un periodo di tempo anche molto lungo in presenza di scenari complessi ed in un contesto di grave crisi di sistema a livello internazionale, ma reputa che, in tal caso, lo strumento utilizzabile non è quello del ricorso ad una procedura su base pattizia ove la minoranza dei creditori subisce il sostanziale esproprio dei suoi diritti attraverso il meccanismo di formazione del consenso basato sul voto a maggioranza, bensì un accordo privatistico cui si associa il pagamento integrale dei dissenzienti.

La verifica dell'attualizzazione dei pagamenti.

Le superiori considerazioni trovano conferma attraverso il riscontro conseguente alla semplice operazione di attualizzazione dei pagamenti a favore dei creditori in ottemperanza alle previsioni del piano.

Infatti, pur utilizzando un tasso del tutto modesto quale quello legale ad oggi in vigore (2,5%) la dilatazione dei tempi di pagamento in molti anni comporta un'ulteriore riduzione di diversi punti percentuali (fino all'8%)¹ rispetto alle percentuali di pagamento, già modeste, nominalmente proposte ed una riduzione ancora maggiore utilizzando un tasso pari al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato.

Pertanto, preso atto del parere sfavorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene di dover provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

applicato l'art. 162 L.F;

1) dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo dell'impresa **B. E. s.r.l.**, con sede legale in *omissis*;

2) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione all'istante ed all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Monza, 11 giugno 2013.

IL PRESIDENTE

dr.ssa Alida Paluchowski

IL GIUDICE RELATORE
dott. Mirko Buratti

¹ Allegato prospetto di calcolo delle riduzioni di valore per le classi interessate dalla dilazione.